

REGOLAMENTO (CEE) N° 3778/85 DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1985

che fissa, per il 1986, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del CIEM;

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie non soggette al regime dei totali di catture ammesse e dei contingenti, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di garantire la conservazione delle popolazioni, nonché delle possibilità di pesca concesse alle navi spagnole nelle acque degli altri stati membri della Comunità, escluso il Portogallo;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo

delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3723/85⁽²⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4, dell'atto di adesione;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera di uno degli stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità di accesso, sono fissate come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

ALLEGATO
CEE - SPAGNA

Specie	Zone CIEM	Attrezzi da pesca	Numero totale delle navi		Periodo di autorizzazione della pesca
			Elenco di base	Elenco periodico	

I. Pesca non specializzata

Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	VIII c, IX ⁽¹⁾	Palangaro, Reti da traino (navi superiori a 100 TSL)	10 (Francia)	5 ⁽²⁾ (Francia)	tutto l'anno
Rana pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>) (<i>Lophius boudegassa</i>)	VIII c, IX ⁽¹⁾	Rete da traino			tutto l'anno
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>) (<i>Lepidorhombus boscii</i>)	VIII c, IX ⁽¹⁾	Rete da traino			tutto l'anno
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	VIII c, IX ⁽¹⁾	Rete da traino			tutto l'anno
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	VIII c, IX ⁽¹⁾	Rete da traino			tutto l'anno

II. Pesca specializzata

	VIII c, IX ⁽¹⁾	Palangaro (palangresi inferiori a 100 TSL)	25	10	tutto l'anno
		Lenze (navi inferiori a 50 TSL)	—	64	tutto l'anno
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) a titolo di pesca principale	VIII c	Cianciolo		40 (Francia)	fra il 1° marzo e il 30 giugno
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>) a titolo di esca viva	VIII c	Cianciolo		20 (Francia)	fra il 1° luglio ed il 31 ottobre
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	VIII c	Cianciolo (navi inferiori a 100 TSL)	71 (Francia)	40 (Francia)	fra il 1° gennaio e il 28 febbraio e fra il 1° luglio e il 31 dicembre

⁽¹⁾ Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

⁽²⁾ Numero totale per ogni stato membro di navi tipo; si intende per nave tipo, una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP).
I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM	Attrezzi da pesca	Numero totale delle navi	Periodo di autorizzazione della pesca
Tonnidi	Illimitata	VIII c, IX ⁽¹⁾	Lenza da traino	Illimitato	tutto l'anno

⁽¹⁾ Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna.